

colare gravità, il rapporto del figlio con l'altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. L'ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull'equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo.

Non risulta che la F. si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l'affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.

La seconda censura è assolutamente generica e non idonea a porre in crisi gli argomenti che il Giudice *a quo* ha posto a base del ritenuto reato di cui agli artt. 56-393 c.p., provato dalla precisa e attendibile testimonianza del L., destinatario della telefonata ricattatoria da parte della moglie, che, per indurlo a rispettare più puntualmente i suoi obblighi di natura economica, aveva minacciato di ostacolare in ogni modo gli incontri tra padre e figlio, circostanza quest'ultima che rappresenta - tra l'altro - una ulteriore conferma della fondatezza del primo capo d'accusa.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Conseguente, di diritto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

... *Omissis* ...

## Quando la moglie impedisce al marito di incontrare il figlio al fine di indurlo a corrisponderle l'assegno di separazione

di Paolo Pittaro

L'A. sottopone a vaglio due affermazioni della Suprema Corte: quando riconduce al reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la fattispecie della ex moglie che impedisce al marito di incontrare il figlio; ed allorché riscontra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di violenza privata, come affermato nel giudizio di merito, ove tale comportamento ostruzionistico sia un mezzo per indurre il coniuge a corrisponderle l'assegno di separazione disposto dal giudice.

### Se il minore rifiuta di incontrare l'altro genitore

Non è certo la prima volta che un genitore impedisce all'altro genitore di incontrare il figlio alla stregua di quanto stabilito dal giudice in sede di separazione: nel caso che ci occupa la moglie impediva al marito di tenere con sé il figlio durante il periodo delle vacanze estive. Scontata, quindi, alla luce di una consolidata giurisprudenza (1), la condanna ai sensi dell'art. 388, comma 2, c.p., il quale punisce con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 euro chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento dei minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito (2).

Se, dunque, è indiscutibile che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., il termine "elude" va inteso in senso lato, comprensivo di qualsiasi comportamento - positivo o negativo - atto ad evitare l'esecuzione del provvedimento del giudice civile (3), la questione è un'altra: si tratta, cioè, di analizzare fino a che punto possa riscontrarsi la responsabilità del genitore, quando sia proprio il minore ad opporsi ad incontrare ovvero a (con)vi-

vere, sia pure per un periodo limitato, con l'altro genitore, nonostante il provvedimento del giudice in tal senso.

Se una soluzione semplicistica potrebbe portare a considerare tale ostacolo come insormontabile, quasi che *ad impossibilia nemo tenetur*, escludendo, pertanto, il dolo nel delitto di cui all'art. 388 c.p. (4),

#### Note:

(1) Per una schematica esposizione di una casistica giurisprudenziale sul tema v., ad esempio, Brunelli, sub art. 388, in *Codice penale*, a cura di Padovani, IV ed., Milano, 2007, 2591 s.; Mannucci Pacini, sub art. 388, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini e Marinucci, II ed., Milano, 2006, 2908 s.

(2) Tale articolo è stato di recente sostituito dall'art. 3, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, in *G.U.* 24 luglio 2009, n. 170 (comunemente citata come il *Pacchetto sicurezza 2009*). A seguito di tale novella, il capoverso dell'art. 388 ora amplia il riferimento al provvedimento del giudice civile, estendendolo pure a quello del giudice amministrativo ovvero di quello contabile. Sullo specifico punto cfr., per tutti, Pecchioli, *La riforma dei delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 1340 s. e spec. 1345-1346.

(3) Così, ad esempio, per tutte, Cass. pen., sez. VI, 21 novembre 1990, Piraino, in *Giust. pen.*, 1991, II, 302.

(4) Cfr. Cass., sez. VI, 16 marzo 1999, Antonietti, in *Cass. pen.*, 2000, 2277, la quale nitidamente ritiene che «la peculiarità dell'affidamento riguardante un minore incapace di agire, ma pur

(segue)

ovvero, come già disposto dalla Cassazione, ritenendo, in un caso sottoposto al suo vaglio, che non risponde del delitto di dolosa inesecuzione dei provvedimenti del giudice la madre, affidataria del figlio minore, il quale nel giorno prefissato non lo consegnò al padre, a causa dell'ostinato rifiuto del minore stesso, ma anche specificando, nella medesima decisione, che, pur essendo il genitore affidatario obbligato a sensibilizzare ed educare i figli a superare eventuali resistenze, determinate dalla crisi familiare, e a coltivare il rapporto affettivo col genitore non affidatario, tuttavia l'effettiva operatività di tale linea di condotta va sempre rapportata alla situazione concreta che l'agente si trova, di volta in volta, ad affrontare, per verificare se il comportamento tenuto integri o no, anche sotto il profilo soggettivo, l'elusione del provvedimento giudiziario (5).

Pertanto, deve ritenersi che il rifiuto del minore di vedere il padre non esonera la madre dal dovere di adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire l'esercizio effettivo del diritto di visita al padre (6), non fornendo sul piano materiale e su quello del rapporto con il figlio minore quell'apporto minimo in termini di coordinamento e cooperazione che è sempre necessario per garantire l'esecuzione secondo buona fede (*id est*: la non elusione) dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori (7).

In definitiva, in tema di elusione dei provvedimenti del giudice riguardanti l'affidamento di minori, premesso che detta elusione non postula necessariamente un contegno contrassegnato dall'uso di scaltrezza o da una subdola manifestazione dell'intento, ma può consistere anche nell'ingiustificato rifiuto di dare attuazione al provvedimento *de quo*, deve ritenersi che tale rifiuto trovi tuttavia giustificazione qualora sia stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore in una concreta situazione atta a pregiudicarlo, quando non sia stato possibile, per il carattere sopravvenuto e transitorio della medesima, sottoporla al giudice per l'eventuale adozione delle opportune iniziative di modifica del suddetto provvedimento (8).

### La posizione della Corte

La sentenza in commento si situa ed approfondisce tale impostazione. Ben vero che la madre ha giustificato il rifiuto di affidare il bambino al padre affinché, come disposto, trascorressero le vacanze estive, asserendo che era stato il minore a manifestare la sua indisponibilità ad allontanarsi, sia pur temporaneamente, dal suo ambiente abituale; bensì anche vero che tale asserzione è rimasta indimostrata. Ma,

soprattutto, la Corte afferma a chiare lettere che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che non sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l'altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. Pertanto, ostacolare gli incontri fra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull'equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del minore.

Ciò premesso, non risulta dagli atti che l'imputata si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l'affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre: situazione, peraltro, che, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.

Un ragionamento, insomma, tutto da condividere; una soluzione - il rigetto del ricorso su tale punto - da accettare senza riserve.

#### Note:

(continua nota 4)

sempre dotato di capacità giuridica e titolare di un proprio diritto di libertà, comporta che, quando la persona - per l'età raggiunta e per quel *minimum* di consapevolezza intellettuale e volitiva acquisita - rifiuta le visite e gli incontri col genitore non affidatario e crea innegabili ostacoli all'attuazione del relativo provvedimento giudiziario, occorrerebbe ricorrere a mezzi di coazione fisica, con restrizione della libertà personale del minore e violazione dei diritti fondamentali della personalità *in nuce* del medesimo, trasformandolo in "oggetto" per finalità esecutive e restringendone l'inviolabile diritto di libertà in ragione della "condizione personale" dell'età che, alla stregua dell'art. 3 Cost., non può essere assunta a criterio di discriminazione».

(5) Trattasi di Cass. pen., sez. VI, 4 aprile 2003, Temporin, in *Riv. pen.*, 2003, 698.

(6) Su tale situazione cfr, anche Manera, *Osservazioni sull'esclusione del diritto di visita del genitore non affidatario qualora il figlio adolescente nutra sentimenti di profonda avversione o ripulsa nei suoi confronti*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1293 ss.

(7) Così Cass. pen., sez. VI, 12 settembre 2003, B., in *Dir. pen. e proc.*, 2004, 875, con nota di Arpino, *Penalmente responsabile il genitore affidatario se il minore rifiuta di incontrare l'altro genitore?*

(8) Così Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 2004, Donati, in *Riv. pen.*, 2005, 839: nella specie, in attuazione di tale principio, la Corte ha ritenuto giustificato il rifiuto opposto dalla madre di un minore, cui quest'ultimo era stato affidato in sede di separazione legale, all'esercizio, da parte del padre, del diritto di visita riconosciuto dal giudice, in un momento nel quale, trovandosi il minore in casa dei nonni materni ed avendo la nonna inibito l'ingresso nell'abitazione al genero, a sua volta apparentemente intenzionato ad entrare anche con l'ausilio della forza pubblica, appariva ragionevole temere che, ove la visita avesse avuto luogo in un tale contesto, essa si sarebbe tradotta in una causa di grave turbamento psichico del minore, al momento anche ammalato.

**Impedire la visita al figlio come mezzo per indurre il marito a corrispondere l'assegno**

La decisione *de qua* si pronuncia, inoltre, su un'ulteriore fattispecie: la madre aveva minacciato più volte il marito di non fargli vedere il figlio al fine di costringerlo a corrispondere l'assegno mensile stabilito in sede di separazione: situazione che, tra l'altro, rafforza l'elusione nell'ipotesi appena scrutinata.

In primo grado l'imputata era stata incriminata per tentativo (art. 56 c.p.) di violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p. (9), ma assolta per la non sussistenza del fatto; in sede di appello, invece, tale originaria imputazione era stata modificata in tentativo esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle persone (art. 393 c.p.) e conseguentemente condannata, unificato pure il reato con quello di cui all'art. 388 c.p. con il vincolo della continuazione, alla pena ritenuta equa.

Nel giudizio di legittimità la Cassazione spende sul punto ben poche parole: a fronte di un gravame che, in ordine a tale imputazione, lamentava la carenza di prove affidabili, la Suprema Corte ne sottolinea l'assoluta genericità e, come tale, non idonea a mettere in crisi gli argomenti posti dal giudice del merito a base del ritenuto reato: donde il rigetto del ricorso pure su questo punto.

A nostro avviso, tuttavia, può non essere disutile sottoporre a verifica la correttezza della qualifica giuridica attribuita alla citata condotta: in altri termini, delineare la linea differenziale fra il delitto di violenza privata e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone (10).

Su tale questione si è affermato che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico: pertanto, ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata) (11).

Di conseguenza, per la sussistenza del reato è necessario non solo che la pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione, ma anche che la condotta illegittima sia mantenuta nei limiti di

quanto il soggetto avrebbe potuto ottenere per via giudiziaria (12).

Si noti, inoltre, che, trattandosi di un reato a dolo specifico, il delitto in oggetto si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito (13).

Due, insomma, le condizioni. Prima: che la pretesa sia legittima e che sia previsto il ricorso al giudice (14). Non è richiamabile, ad esempio, tale reato nell'ipotesi della prostituta che usi violenza o minaccia per farsi retribuire la prestazione sessuale (15), ovvero di chi pretenda il pagamento della fornitura di un quantitativo di sostanza stupefacente (16), e, parimenti, deve ritenersi esclusa la proponibilità di azione davanti al giudice civile per ottenere l'adempimento di una c.d. obbligazione naturale, ovvero ancora l'eccezione della *soluti retentio* in caso di adempimento coatto (17).

Peraltro, l'effettiva azionabilità della pretesa in sede

**Note:**

(9) In forza del quale è punito con la reclusione fino a quattro anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

(10) L'art. 393 c.p. punisce, a querela dell'offeso, con la reclusione fino ad un anno chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone. Su tale fattispecie cfr. indicativamente e per tutti, Brunelli, sub art. 393, in *Codice penale*, a cura di Padovani, cit., 2618 s.; Mannucci Pacini, sub art. 393, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini e Marinucci, cit., 2947 s.

(11) Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2006, Barattelli, in *Riv. pen.*, 2007, 1050: la Corte aveva censurato la decisione del giudice di appello che aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 610 c.p. invece di quello di cui all'art. 393 c.p. nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio, che avevano bloccato l'entrata e l'uscita degli automezzi di uno stabilimento appartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimasta inadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l'esistenza dell'accordo che avrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e, dall'altro, il protrarsi della violazione e dell'entità della stessa.

(12) Così Cass. pen., sez. V, 20 settembre 2001, Leitner, in *Cass. pen.*, 2002, 3458.

(13) Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2007, F.P., in *Ced n.* 237146.

(14) Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. V, 18 ottobre 2007, S.A., in *Riv. pen.*, 2008, 271.

(15) Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 2004, Monetti, in *Guida dir.*, 2005, 11, 97; Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 1997, Marino, in *Cass. pen.*, 1998, 1625 ed in *Giust. pen.*, 1998, II, 568.

(16) Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 1999, Di Marco, in *Riv. pen.*, 2000, 23, in *Giust. pen.*, 2000, II, 662, ed in *Studium juris*, 2000, 1015; Cass. pen., 22 marzo 1986, Piazza, in *Giust. pen.*, 1987, II, 285.

(17) Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2003, El Khattari, in *Riv. pen.*, 2004, 522.

giurisdizionale e la possibilità di realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale (18) non costituiscono presupposto indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione soggettiva - purché non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l'opinione mascheri altre finalità, determinanti esse l'esplicazione della violenza o il ricorso alla minaccia - dell'esistenza del diritto tutelabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell'azione e quindi dall'esito eventuale della stessa (19). Come dire che il fatto va qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nell'ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione ragionevole della legittimità della propria pretesa (20), restando esclusa la configurabilità di tale reato quando trattasi di pretesa illegittima in tutto o in parte o sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice (21).

Seconda: che la violenza alla persona non si manifesta in maniera sproporzionata e gratuita ovvero, trattandosi di minaccia, questa si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto (22). In altri termini, ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costringitivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità, quali, ad esempio, le percosse al debitore (23).

### **Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata ed estorsione**

Se tale considerazione può ritenersi fondata, un dubbio potrebbe sorgere in ordine al reato configurabile nell'ipotesi della citata sproporzione. Infatti, spesso si è fatto riferimento non alla violenza privata (art. 610 c.p.), bensì al più grave delitto di estorsione, di cui all'art. 629 c.p. (24).

Si è, così, affermato che, se è configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorché il soggetto abbia agito al fine di esercitare un suo preteso diritto, deve peraltro ritenersi che, quando la minaccia utilizzata si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia. Pertanto, in tali

circostanze e situazioni, la condotta integra il reato di estorsione giacché la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, tale diventa se le modalità che la caratterizzano denotano soltanto una prava volontà ricattatrice. E ciò deve *a fortiori* dirsi allorché la condotta materiale si sia sostanziata in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti addirittura in lesioni personali, sevizie e sequestro di persona (25).

Invero, la linea di spartiacque fra le fattispecie in esame sembra assestarsi, da un lato, sull'elemento soggettivo dell'agente e, dall'altro, sulle modalità della condotta.

Così, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 c.p., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale; nel reato di ragion fattasi l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione; il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone; esso si risolve nel-

#### **Note:**

(18) Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è applicabile anche al caso in cui la pretesa dell'agente sia stata riconosciuta in sede di cognizione dal giudice, ma necessiti di essere eseguita coattivamente, secondo le norme dell'esecuzione forzata, e quindi con il ricorso al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c.: così, correttamente, Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2004, Locatelli, in *Guida dir.*, 2004, 39, 88.

(19) Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 1997, Marino, cit.

(20) Cass. pen., sez. II, 19 aprile 1996, Platania, in *Cass. pen.*, 1997, 2446, ed in *Giust. pen.*, 1997, II, 403.

(21) Cass. pen., 4 maggio 1990, Lamatrice, in *Riv. pen.*, 1991, 494.

(22) Cass. pen., sez. II, 1 ottobre 2004, Caldara, in *Riv. pen.*, 2005, 728. Sul punto cfr. pure Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2007, D.M.R., in *Riv. pen.*, 2008, 814.

(23) Cass. pen., sez. V, 1 ottobre 1999, Rotondo, in *Cass. pen.*, 2001, 173.

(24) Il quale punisce con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 516 a 2.025 euro chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

(25) Così Cass. pen., sez. II, 1 ottobre 2004, Caldara, in *Guida dir.*, 2005, 3, 93, ed in *Riv. pen.*, 2005, 728.

l'uso della violenza - fisica o morale - per costringere taluno ad un comportamento commissivo od omissivo e, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la ragion fattasi (26).

Per la configurabilità del reato di estorsione deve, invece, sussistere l'ingiusto profitto patrimoniale e l'altrui danno. Si è così ritenuto che il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice: qualora, invece, l'azione costringitiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, ed a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (27).

## Conclusioni

Nella sentenza in oggetto, sussistendo la fondatezza

della pretesa, ossia la decisione del giudice della separazione che aveva attribuito alla moglie l'assegno di mantenimento a carico del marito, correttamente la Corte ha escluso il reato di violenza privata, ritenendo quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone riferibile alla condotta della ricorrente che minacciava di non fargli incontrare il figlio nell'ipotesi di mancata erogazione dell'assegno stesso.

Peraltro, posto che il reato è perseguibile a querela della persona offesa (art. 393, comma 1, c.p.) è presumibile che questa sia stata presentata a suo tempo nella forma dell'atto onnicomprensivo della denuncia-istanza-querela.

### Note:

(26) Cass. pen., 22 marzo 1988, Marongin, in *Giust. pen.*, 1989, II, 415; Cass. pen., sez. V, 11 aprile 1986, Moncada, in *Riv. pen.*, 1987, 359; Cass. pen., 5 marzo 1986, Falcone, in *Riv. pen.*, 1987, 327.

(27) Così, di recente, Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2009, M.L., Ced n. 244160.

## RIVISTE

## Studi e materiali

Quaderni trimestrali

**Direzione e redazione:** Consiglio Nazionale del Notariato

**Direttore responsabile:** G. Bartolini

**Comitato di direzione:** Bruno Barzellotti, Giuseppe Celeste, Francesco Gibboni, Pasquale Macchiarelli, Francesco Giambattista Nardone, Donatella Quartuccio, Federico Tassinari, Bruno Volpe

**Redazione:** Emanuele Calò, Mauro Leo, Annarita Lomonaco, Paolo Longo, Enrico Mozzati, Antonio Ruotolo

**Segreteria di redazione:** Annamaria Colarelli, Stéfanie Busso

**Editoriale:** opinioni su temi di attualità e di interesse generale per il mondo notarile.

**Studi:** la sezione comprende lavori approvati collegialmente dalle Commissioni del Consiglio Nazionale del Notariato competenti per materia (Commissione studi civilistici, Commissione studi di impresa, Commissione studi tributari e Commissione affari europei e internazionali). Alcuni di tali lavori, per la particolarità e la rilevanza degli argomenti trattati, formano oggetto di ulteriore attenzione e successiva approvazione espressa anche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato.

**Materiali:** la sezione comprende lavori che rappresentano ed esprimono esclusivamente il pensiero dei loro autori, com-

ponenti delle suddette Commissioni. In questa sezione sono pubblicati anche studi e ricerche sulla storia del notariato.

**Risposte a quesiti:** la sezione comprende le risposte, di norma non esaminate collegialmente dalle Commissioni, che l'Ufficio Studi dà a specifici quesiti di interesse generale rivolti al Consiglio Nazionale del Notariato.

Abbonamento annuale: € 160,00

### Per informazioni e acquisti

• **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

• **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))

• <http://shop.wki.it/ipsoa>

